

Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale

Ente del Terzo Settore

STATUTO

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

È costituita in Roma la "Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale Ente del Terzo Settore".

La Fondazione ha sede in Roma, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Articolo 2

Finalità

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato e non ha fine di lucro; persegue esclusivamente finalità scientifico-culturali, nei campi giuridico, economico-sociale e storico-politico, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- * ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- * organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- * interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

In particolare, nell'ambito delle suddette finalità la

Fondazione:

- . sostiene, favorisce, progetta e attua programmi di ricerca in materia di impresa, mercato, lavoro, ambiente, contesto economico-sociale, nonché di istituzioni non profit;
- . promuove convegni, seminari, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa coerente con le sue finalità;
- . sostiene, attraverso la assegnazione di Borse di studio e ricerca, la formazione scientifica e professionale di ricercatori;
- . attua e promuove pubblicazioni e iniziative editoriali;
- . contribuisce alla progettazione di corsi di formazione e di aggiornamento.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione collabora con la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli; previo accordo con questa, può individuare Centri di ricerca e formazione, con cui stipulare convenzioni per lo svolgimento di programmi comuni.

Articolo 3

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente Art. 2, purché secondarie e strumentali ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017, 117 ("Codice del Terzo Settore").

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori

attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato scientifico.

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione. Gli eventuali investimenti del Patrimonio dovranno essere effettuati in forme non esposte a rischio.

Articolo 5

Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione è costituito:

- * dai conferimenti in denaro effettuati dai Soci;
- * dai contributi dello Stato, dell'Unione Europea e degli Enti pubblici e dai contributi dei soggetti privati e dei Soci, erogati con vincolo incrementativo del Fondo di dotazione;
- * dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni e lasciti con espressa destinazione incrementativa del Fondo di dotazione;
- * dalle rendite e da ogni altro tipo di provento o somma destinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ad incremento del Fondo di dotazione.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il Fondo di gestione è costituito:

- * dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- * da eventuali avanzi di gestione annuale;

* da ogni finanziamento, contributo, donazione o lascito, proveniente dallo Stato, dall'Unione Europea, dai soci, da altri, soggetti pubblici o privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del Fondo di dotazione;

* dai proventi e altre somme ricevute per l'esercizio delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; da ogni altra somma comunque percepita a qualsiasi titolo dalla Fondazione per la realizzazione di iniziative coerenti con gli scopi statutari.

Articolo 7

Fondi utilizzabili per lo svolgimento delle proprie attività

Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione utilizza il Fondo di gestione e la quota del Fondo di dotazione eccedente la soglia minima prevista dalla legge. Le rendite vengono annualmente erogate a favore del Fondo di gestione. È in ogni caso esclusa la distribuzione di utili a favore dei Soci.

Articolo 8

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Assemblea dei Soci deve essere convocata per approvare il bilancio di esercizio, nonché il piano generale annuale di attività della Fondazione e il

bilancio sociale, ove redatto.

Articolo 9

Soci della Fondazione

Sono Soci della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano, all'atto dell'adesione, a contribuire stabilmente all'attività della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in danaro o in natura.

Possono divenire Soci coloro i quali si impegnino a versare contributi in danaro o in natura e/o a contribuire a progetti di ricerca per un importo minimo di 10.000 Euro per un periodo almeno pari a 3 (tre) anni. Il Consiglio di Amministrazione decide dell'ammissione di nuovi Soci. Il Consiglio di Amministrazione, con voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, definisce la soglia minima annuale del contributo richiesto per diventare Socio.

Il Socio costituito in mora dal Consiglio di Amministrazione per il ritardo nel versamento dei contributi promessi o per il mancato rinnovo dell'impegno può essere escluso per effetto di delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Organi

Sono Organi della Fondazione:

* l'Assemblea dei Soci;

- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Presidente;
- * il Comitato Scientifico;
- * il Direttore Scientifico;
- * l'Organo di Controllo.

Articolo 11

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea, deliberando a maggioranza dei soci intervenuti e in regola con i versamenti di cui al precedente art. 9:

- o nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;
- o nomina i membri dell'Organo di Controllo;
- o nomina il Direttore Scientifico;
- o approva il bilancio di esercizio, il piano generale annuale di attività della Fondazione e il bilancio sociale, ove redatto dal Consiglio di Amministrazione o al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 fino a 9 membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente attribuiti, ai sensi del presente Statuto, all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo, può

delegare proprie attribuzioni al Presidente, fermo restando che non possono essere delegate la redazione del bilancio di esercizio, la redazione del piano generale annuale di attività della Fondazione, ivi compreso il bilancio economico di previsione, e la redazione del bilancio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato scientifico, può istituire Osservatori permanenti su materie di specifico interesse, ne stabilisce le relative coperture per il loro funzionamento e nomina i rispettivi coordinatori

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- o ammette i Soci della Fondazione;
- o nomina il Presidente della Fondazione;
- o può nominare, su proposta del Presidente, un Vice Presidente;
- o nomina, ove lo ritenga opportuno e su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
- o approva, su proposta del Comitato Scientifico, il piano generale annuale di attività della Fondazione e il relativo bilancio economico di previsione da sottoporre all'Assemblea;
- o approva il progetto di bilancio di esercizio;
- o delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- o nomina, su proposta del Direttore Scientifico, i membri del Comitato scientifico, nonché uno o più Condirettori Scientifici;

- o approva le Convenzioni e gli accordi di collaborazione;
- o stabilisce le speciali menzioni e prerogative da attribuire a coloro i quali contribuiscano o partecipino in maniera significativa alle attività scientifico-culturali della Fondazione.

Articolo 13

Norme di funzionamento degli Organi della Fondazione

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da spediti a mezzo posta elettronica o altro strumento equivalente, almeno cinque giorni prima della riunione.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci. Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie è richiesta la partecipazione e il voto favorevole di almeno la metà dei Soci. Per le delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione è richiesta la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci. Ciascun socio può rappresentare, mediante delega scritta, unicamente un solo socio. La delega in originale deve essere conservata agli atti sociali.

Per la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Le riunioni degli Organi della Fondazione possono svolgersi anche per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, trasmettere, ricevere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Non è previsto l'intervento a mezzo delega per le Assemblee che si tengono in audio o video conferenza.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario generale, se nominato, ovvero dal Segretario nominato dall'assemblea.

Articolo 14

Il Presidente

Il Presidente della Fondazione, nominato tra i suoi membri dal Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, svolge compiti di impulso e coordinamento degli organi collegiali e vigila sull'andamento generale della Fondazione, sulla esecuzione delle deliberazioni assunte e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

Nei casi d'urgenza e nei limiti di spesa previsti dal piano finanziario, adotta i provvedimenti necessari a non compromettere l'attività ed il regolare funzionamento della Fondazione, sottoponendoli alla ratifica dell'organo di competenza nella sua

prima successiva adunanza.

Il Presidente esercita tutte le funzioni di legge e di statuto e può rilasciare procure e deleghe e designare un direttore esecutivo senza ulteriori oneri per la Fondazione.

Articolo 15

Il Comitato Scientifico e il Direttore Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da un numero variabile da 3 a 11 membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Direttore Scientifico che li individua tra professori universitari di ruolo o fuori ruolo o studiosi di riconosciuta fama. Ne fa parte di diritto il Presidente, assistito dal Segretario generale. I responsabili degli Osservatori permanenti sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico:

- o è responsabile dell'attività scientifica e culturale della Fondazione, ivi compresi gli Osservatori permanenti, e ne individua le linee generali;
- o formula il piano generale annuale di attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- o esprime il proprio parere sulla istituzione e il mantenimento degli Osservatori permanenti su materie di specifico interesse;
- o designa, su proposta del Direttore Scientifico, uno o più

Coordinatori dell'Attività Scientifica, che supportino il Direttore Scientifico nello svolgimento dei suoi compiti.

Il Direttore Scientifico, nominato dall'Assemblea:

- o presiede e coordina il Comitato Scientifico;
- o vigila sullo svolgimento dell'attività scientifica e culturale della Fondazione;
- o propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei membri del Comitato scientifico nonché di uno o più Condirettori Scientifici.

Articolo 16

Il Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può nominare, su proposta del Presidente, un Segretario Generale.

Il Segretario Generale cura l'amministrazione della Fondazione e compie gli atti per i quali sia stato delegato dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

In particolare, il Segretario Generale:

- o supporta il Consiglio di Amministrazione nella redazione del bilancio consuntivo della Fondazione;
- o redige i verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico

Articolo 17

Durata in carica degli organi

I membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, i membri del Comitato Scientifico e i membri dell'Organo di Controllo

durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di carica; possono essere riconfermati. In caso di decadenza o rinuncia, il subentrante dura in carica per lo scorcio di mandato dell'organo di cui fa parte.

Articolo 18

Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

L'obbligatorietà dell'Organo di Controllo è prevista dalla legge; la nomina spetta all'assemblea degli associati.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti; è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri, dagli stessi. Il Presidente deve risultare iscritto nel registro dei revisori contabili, gli altri membri dovranno essere nominati secondo quanto previsto all'articolo 2397 - comma 2 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e i componenti dello stesso possono essere riconfermati.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto di principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'intero organo di controllo è costituito da revisori

iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo ha inoltre il compito di:

- a. vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b. presentare all'assemblea dei soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo contabile ed economico-finanziario;
- c. provvedere, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare il Consiglio di Amministrazione;
- d. monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
- e. attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore;
- f. provvedere a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle

riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere invitati anche in occasione delle altre sedute. La revisione legale è svolta, se obbligatoria ai sensi di legge o se richiesta dall'assemblea degli associati, da un revisore legale, o da una società di revisione oppure dallo stesso Organo di Controllo, purché costituito per intero da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico di Organo di Controllo e/o di revisore legale è conferito dall'assemblea degli associati che ne stabilisce altresì il compenso e la durata. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19

Durata della Fondazione

La Fondazione opera a tempo indeterminato.

Articolo 20

Cessazione della Fondazione

Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della Fondazione il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, che nominerà il liquidatore determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 21

Vigilanza

L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi di legge.

Articolo 22

Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.